

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° P1477
032101.01.4106.055A

Roma, 19 novembre 2008

OGGETTO: Depositi di G.P.L. di capacità fino a 13 mc.
Punto 2 dell'allegato al D.M. 14 maggio 2004. Riferimenti normativi.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per concordare con il parere espresso da codesta Direzione Regionale VF in merito alla necessità che le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti i depositi in argomento debbano essere costruite ed allestite per l'installazione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, così come stabilito dall'art. 4 del D.M. 14 maggio 2004, e che la loro installazione debba essere conforme ai criteri riportati nel Titolo II della regola tecnica in allegato allo stesso decreto.

Sono da ritenersi, pertanto, superate le circolari emanate in data antecedente a tale decreto ed aventi a riferimento il D.M. 31 marzo 1984.

Nel ribadire, inoltre, come i riferimenti normativi riportati nella regola tecnica di cui sopra costituiscano una elencazione indicativa e non esaustiva suscettibile di modifiche ed integrazioni, si concorda, altresì, nel ritenere possibile l'installazione di serbatoi non conformi alla direttiva 97/23/CE (PED) unicamente nel caso in cui gli stessi siano stati commercializzati entro il 29 maggio 2002, così come stabilito dall'art. 22 del D.Lgs.93/2000 recante "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione", direttiva alla quale il D.M. 14 maggio 2004 ha inteso armonizzarsi.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito proposto dal Comando Provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire l'installabilità dei serbatoi di cui alle lettere circolari prot. n. P2168/4106 del 27/09/1994, P2005/4106 del 27/10/1995 e P2004/4106 del 27/10/1995.

A parere di questa ufficio:

- le caratteristiche costruttive dei serbatoi devono essere rispondenti all'art.4 de DM 14.05.2004.
A tale proposito l'allegato alla L.C. P1212/4106 del 22.07.2004 specifica le diverse tipologie ammesse in relazione alla conformità del serbatoio ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla Direttiva 97/23/CE (PED) ed alla data di entrata in vigore della Direttiva stessa. Da ciò si deduce che i serbatoi oggetto di quesito, qualora non conformi alla Direttiva PED (si rileva infatti che i sistemi di protezione esterna dei serbatoi interrati previsti dalle suddette lettere circolari sono contemplati anche nelle norme UNI EN), possono essere installati nel caso in cui siano stati commercializzati entro il 29/05/2002;
- i criteri di installazione devono essere in ogni caso quelli indicati al titolo II della regola tecnica allegata al DM 14.05.2004.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto si chiede se sono ancora installabili i serbatoi di cui alle seguenti lettere circolari:

- lettera circolare prot. n. P2168/4106 sott. 40 del 27/09/94 "Utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale di capacità singola non superiore a 3 mc, per lo stoccaggio di g.p.l., collocati in contenitori di polietilene";
- lettera circolare prot. n. P2005/4106 sott. 40 del 27/10/95 "Depositi di g.p.l. di capacità fino a 5 m³ - Utilizzo di serbatoi interrati ad asse orizzontale di capacità singola non superiore a 3 m³, per lo stoccaggio di g.p.l., collocati in contenitori di polietilene";
- lettera circolare prot. n. P2004/4106 sott. 40 del 27/10/95 "Depositi di g.p.l. di capacità fino a 5 m³ in serbatoi interrati protetti da un rivestimento in resine epossidiche termoindurenti associato ad un sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali di magnesio."

Quanto sopra in relazione al fatto che:

- il DM 14/05/2004 prevede, al punto 2 dell'allegato, che i serbatoi devono essere realizzati conformemente alle norme UNI EN in esso riportate;

- le lettere circolari in argomento sono state emesse quali deroghe al DM 31 marzo 1984;
- il DM 31/03/84 è stato abrogato dall'art. 6 del DM 14 maggio 2004.

Si chiede quindi se le caratteristiche dei serbatoi previsti nelle lettere circolari citate siano anche rispondenti ai criteri delle norme UNI di cui al punto 2 dell'allegato al DM 14/05/2004.

In caso positivo si chiede se la norma di riferimento debba essere quella dello stesso DM 14/05/2007 per tutti e tre le tipologie di serbatoi o si debba fare ancora riferimento alle lettere circolari specifiche per ogni tipologia di serbatoio.

Lo scrivente Comando ritiene che, se anche la modulistica predisposta riporta la possibilità di utilizzo di serbatoi in cassa di polietilene o con protezione con resine epossidiche, essa non fa riferimento alle lettere circolari, per cui si deve intendere che tali soluzioni debbano comunque essere regolamentate dalle norme UNI elencate nel più volte citato punto 2 dell'allegato, elencazione che, come riporta lo stesso punto, non è esaustiva.

Tra l'altro l'art. 22 del DM 25/02/2000 n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione", ammette la commercializzazione delle attrezzature a pressione conformi alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino al 29 maggio 2002.

In sintesi si ritiene che le tipologie di serbatoi possano essere utilizzabili qualora siano state regolamentate da specifiche norme UNI e, di conseguenza, che essi debbano essere installati secondo quanto previsto dal DM 14/05/2004 e non secondo le rispettive circolari.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.